

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 1° luglio 1999

relativa alla procedura per l'attestazione di conformità dei prodotti da costruzione a norma dell'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva 89/106/CEE del Consiglio, riguardo a tubazioni, serbatoi e relativi accessori non a contatto con acqua destinata al consumo umano

[notificata con il numero C(1999) 1482]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/472/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

gato III in quanto esso accorda una preferenza a taluni sistemi;

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

(4) considerando che la procedura di cui all'articolo 13, paragrafo 3, lettera a), corrisponde ai sistemi della possibilità 1, senza sorveglianza permanente, e delle possibilità 2 e 3 definite nell'allegato III, punto 2.ii), e che la procedura descritta all'articolo 13, paragrafo 3, lettera b), corrisponde ai sistemi di cui all'allegato III, punto 2.i), e alla possibilità 1, con sorveglianza permanente, di cui all'allegato III, punto 2.ii);

vista la direttiva 89/106/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 93/68/CEE⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 4,

(5) considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la costruzione,

(1) considerando che, fra le due procedure di cui all'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE, la Commissione deve scegliere «la procedura meno onerosa possibile compatibile con la sicurezza»; che è pertanto necessario stabilire se, per un dato prodotto o un gruppo di prodotti determinati, l'esistenza nella fabbrica di un sistema di controllo della produzione, effettuato dal fabbricante, sia una condizione necessaria e sufficiente ai fini dell'attestazione di conformità oppure se, per comprovati motivi connessi con l'osservanza dei criteri di cui all'articolo 13, paragrafo 4, debba intervenire un organismo di certificazione riconosciuto;

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

(2) considerando che l'articolo 13, paragrafo 4, della direttiva 89/106/CEE prevede che la procedura così fissata sia indicata nei mandati e nelle specificazioni tecniche; che, pertanto, è opportuno definire il concetto di prodotto o di gruppo di prodotti quale usato nei mandati e nelle specificazioni tecniche;

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato I viene attestata in base a una procedura secondo la quale il fabbricante dispone, sotto la sua unica responsabilità, di un sistema di controllo della produzione in fabbrica che garantisce la conformità del prodotto alle specificazioni tecniche pertinenti.

Articolo 2

(3) considerando che le due procedure di cui dall'articolo 13, paragrafo 3, della direttiva 89/106/CEE sono descritte in dettaglio all'allegato III della medesima direttiva; che occorre pertanto precisare esattamente, per ciascun prodotto o gruppo di prodotti, i metodi di esecuzione delle due procedure con riferimento all'alle-

La conformità dei prodotti e dei gruppi di prodotti di cui all'allegato II viene attestata in base a una procedura secondo la quale, oltre ad un sistema di controllo della produzione nella fabbrica effettuato dal fabbricante, un organismo di certificazione riconosciuto interviene nella valutazione e nella sorveglianza del controllo della produzione o del prodotto stesso.

⁽¹⁾ GU L 40 dell'11.2.1989, pag. 12.

⁽²⁾ GU L 220 del 30.8.1993, pag. 1.

Articolo 3

La procedura di attestazione della conformità di cui all'allegato III è indicata nei mandati per le norme armonizzate.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 1° luglio 1999.

Per la Commissione

Karel VAN MIERT

Membro della Commissione

ALLEGATO I

Kit di tubazioni, tubazioni, serbatoi, sistemi di segnalazione delle perdite, dispositivi di prevenzione del riempimento eccessivo, raccordi, collanti, giunti, materiale isolante per giunti, guarnizioni, condotti e tubi di protezione, supporti per tubazioni e condotti, valvole e maschi per filettature, accessori di sicurezza

Per l'uso negli impianti per il trasporto/distribuzione/stoccaggio di gas/combustibili destinati all'alimentazione di sistemi di riscaldamento/raffreddamento di edifici, dal serbatoio di stoccaggio esterno o dall'ultimo gruppo di riduzione della pressione della rete all'ingresso dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento degli edifici e negli impianti per il trasporto/eliminazione/stoccaggio di acqua non destinata al consumo umano, e per i sistemi di riscaldamento, diversi da quelli specificati all'allegato II della presente decisione.

ALLEGATO II

Serbatoi, condotti e tubi di protezione

Per l'uso in aree soggette ai requisiti di reazione al fuoco, negli impianti per il trasporto/distribuzione/stoccaggio di gas/combustibili destinati all'alimentazione di sistemi di riscaldamento/raffreddamento di edifici, dal serbatoio di stoccaggio esterno o dall'ultimo gruppo di riduzione della pressione della rete all'ingresso dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento degli edifici.

Kit di tubazioni, tubazioni, serbatoi, sistemi di segnalazione delle perdite, dispositivi di prevenzione del riempimento eccessivo, raccordi, collanti, giunti, materiale isolante per giunti, guarnizioni, condotti e tubi di protezione, supporti per tubazioni e condotti, valvole e maschi per filettature, accessori di sicurezza

Per l'uso in aree soggette ai requisiti di reazione al fuoco, negli impianti per il trasporto/distribuzione/stoccaggio di gas/combustibili destinati all'alimentazione di sistemi di riscaldamento/raffreddamento di edifici, dal serbatoio di stoccaggio esterno o dall'ultimo gruppo di riduzione della pressione della rete all'ingresso dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento degli edifici e negli impianti per il trasporto/eliminazione/stoccaggio di acqua non destinata al consumo umano nel caso di prodotti che rientrano nelle classi di reazione al fuoco A ⁽¹⁾, B ⁽¹⁾ o C ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

ALLEGATO III

Nota: Per i prodotti aventi più di uno degli usi specificati alle voci «gruppo di prodotti», i compiti incombenti agli organismi riconosciuti, derivanti dai rispettivi sistemi di attestazione della conformità, sono cumulativi.

GRUPPO DI PRODOTTI

TUBAZIONI, SERBATOI E RELATIVI ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO (1/5)

Sistemi di attestazione della conformità

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (resistenza al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
<ul style="list-style-type: none"> — kit di tubazioni — tubazioni — serbatoi — sistemi di segnalazione delle perdite — dispositivi di prevenzione del riempimento eccessivo — raccordi, collanti, giunti, materiale isolante per giunti, guarnizioni — condotti e tubi di protezione — supporti per tubazioni e condotti — valvole e maschi per filettature — accessori di sicurezza 	Per l'uso negli impianti per il trasporto/distribuzione/stoccaggi o di gas/combustibili destinati all'alimentazione di sistemi di riscaldamento/raffreddamento di edifici, dal serbatoio di stoccaggio esterno o dall'ultimo gruppo di riduzione della pressione della rete all'ingresso dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento degli edifici	—	3

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale aspetto.

GRUPPO DI PRODOTTI

TUBAZIONI, SERBATOI E RELATIVI ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO (2/5)**Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (resistenza al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
<ul style="list-style-type: none"> — kit di tubazioni — tubazioni — serbatoi — sistemi di segnalazione delle perdite e dispositivi di prevenzione del riempimento eccessivo — raccordi, collanti, giunti, materiale isolante per giunti, guarnizioni — condotti e tubi di protezione — supporti per tubazioni e condotti — valvole e maschi per filettature, — accessori di sicurezza 	Negli impianti per il trasporto/eliminazione/stoccaggio di acqua non destinata al consumo umano	—	4

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale aspetto.

GRUPPO DI PRODOTTI

TUBAZIONI, SERBATOI E RELATIVI ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO (3/5)**Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (resistenza al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
— serbatoi — condotti e tubi di protezione	Per l'uso in aree soggette ai requisiti di reazione al fuoco, negli impianti per il trasporto/distribuzione/stoccaggio di gas/combustibili destinati all'alimentazione di sistemi di riscaldamento/raffreddamento di edifici, dal serbatoio di stoccaggio esterno o dall'ultimo gruppo di riduzione della pressione della rete all'ingresso dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento degli edifici	Qualsiasi	1

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2.i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale aspetto.

GRUPPO DI PRODOTTI

TUBAZIONI, SERBATOI E RELATIVI ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO (4/5)**Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (resistenza al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
<ul style="list-style-type: none"> — kit di tubazioni — tubazioni — serbatoi — sistemi di segnalazione delle perdite e dispositivi di prevenzione del riempimento eccessivo — raccordi, collanti, giunti, materiale isolante per giunti, guarnizioni — condotti e tubi di protezione — supporti per tubazioni e condotti — valvole e maschi per filettature — accessori di sicurezza 	Per l'uso in aree soggette ai requisiti di reazione al fuoco, negli impianti per il trasporto/distribuzione/stoccaggio di gas/combustibili destinati all'alimentazione di sistemi di riscaldamento/raffreddamento di edifici, dal serbatoi di stoccaggio esterno o dall'ultimo gruppo di riduzione della pressione della rete all'ingresso dei sistemi di riscaldamento/raffreddamento degli edifici	Qualsiasi	1
	Per l'uso in aree soggette ai requisiti di reazione al fuoco, negli impianti per il trasporto/eliminazione/stoccaggio di acqua non destinata al consumo umano	A ⁽¹⁾ , B ⁽¹⁾ , C ⁽¹⁾	1
		A ⁽²⁾ , B ⁽²⁾ , C ⁽²⁾	3
	A ⁽³⁾ , D, E, F	4	

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2.i), della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2.

Sistema 4: cfr. allegato III, punto 2.ii), della direttiva 89/106/CEE, possibilità 3.

⁽¹⁾ Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo (in genere quelli soggetti a modificazione chimica, ad esempio materiali ignifughi, o per i quali una modifica della composizione può determinare un cambiamento nelle caratteristiche di reazione al fuoco).

⁽²⁾ Materiali per i quali la reazione al fuoco è soggetta a modifica durante il processo produttivo.

⁽³⁾ Materiali della classe A che, ai sensi della decisione 96/603/CE, non devono essere sottoposti alle prove di reazione al fuoco.

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale aspetto.

GRUPPO DI PRODOTTI

TUBAZIONI, SERBATOI E RELATIVI ACCESSORI NON A CONTATTO CON ACQUA DESTINATA AL CONSUMO UMANO (5/5)**Sistemi di attestazione della conformità**

Per i prodotti e gli usi previsti elencati in appresso, si chiede al CEN/Cenelec di specificare i seguenti sistemi di attestazione della conformità nell'ambito delle corrispondenti norme armonizzate:

Prodotti	Uso previsto	Livelli o classi (resistenza al fuoco)	Sistemi di attestazione di conformità
<ul style="list-style-type: none"> — kit di tubazioni — tubazioni — serbatoi — sistemi di segnalazione delle perdite — dispositivi di prevenzione del riempimento eccessivo — raccordi, collanti, giunti, materiale isolante per giunti, guarnizioni — condotti e tubi di protezione — supporti per tubazioni e condotti — valvole e maschi per filettature — accessori di sicurezza 	Per l'uso negli impianti soggetti alle norme sul risparmio energetico per il trasporto/eliminazione/stoccaggio di acqua non destinata al consumo e per i sistemi di riscaldamento	—	3

Sistema 3: cfr. allegato III, punto 2,ii) della direttiva 89/106/CEE, possibilità 2

Le specifiche del sistema devono poter essere applicate anche nel caso in cui non sia necessario determinare la reazione di un prodotto per una determinata caratteristica, cioè quando la legislazione di almeno uno Stato membro non detta requisiti giuridici per la caratteristica in questione (cfr. articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 89/106/CEE e, se pertinente, la clausola 1.2.3 dei documenti interpretativi). In questi casi, non si deve imporre al fabbricante la verifica di tale caratteristica, se egli non desidera dichiarare la reazione del prodotto per tale aspetto.